



## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DSA-DEC-2011-563 del 24 ottobre 2011 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della società Versalis S.p.A. sita nel Comune di Venezia (ID 103/9993 e ID 103/10458).**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

**VISTO** il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021 e, in particolare, l'articolo 2;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

**VISTO** il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente le emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) re relativa attuazione avvenuta con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE;

**VISTO** il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTO** il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

**VISTO** il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto 22 novembre 2018, n. DVA/430 del Direttore della competente Direzione Generale con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni la cui attività principale è oggetto della citata decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

**VISTO** il decreto n. DSA-DEC-2011-563 del 24 ottobre 2011 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA), rilasciato alla società Polimeri Europa S.p.A. (ora Versalis S.p.A., nel seguito il Gestore) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Venezia;

**VISTA** la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria per procedere al riesame nei termini ivi indicati;

**VISTA** la nota protocollo n. 36 del 26 febbraio 2019, acquisita il 28 febbraio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/5194, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame complessivo dell'AIA;

**VISTA** la nota del 6 marzo 2019, protocollo n. DVA/5730, con la quale la Direzione generale ha comunicato la ricezione della documentazione e l'avvio dell'istruttoria tecnica finalizzata al riesame dell'AIA, identificando il procedimento con codice ID 113/9993;

**VISTA** la nota protocollo n. 50 del 29 marzo 2019, acquisita il 2 aprile 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/8315, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa;

**VISTA** la nota protocollo n. 127 del 15 luglio 2019, acquisita 16 luglio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/18365, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

**VISTA** la nota protocollo n. 186 del 14 ottobre 2019, acquisita 14 ottobre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/26433, con la quale il Gestore ha presentato istanza di riesame dell'AIA consistente nella richiesta di proroga temporale del valore limite di emissione in atmosfera di NO<sub>x</sub> dall'impianto di Cracking;

**VISTA** la nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. DVA/28674, con la quale la Direzione generale ha avviato dell'istruttoria tecnica finalizzata al riesame dell'AIA, identificando il procedimento con codice ID 103/10458;

**VISTA** la nota del 6 maggio 2020, protocollo n. CIPPC/414, acquisita il 6 maggio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/32489, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame dell'AIA procedimento ID 103/10458;

**VISTA** la nota del 28 maggio 2020, protocollo n. MATTM/29296, con la quale la Direzione generale ha trasmesso al Gestore il parere istruttorio relativo al procedimento ID 103/10458 per eventuali osservazioni;

**VISTA** la nota protocollo n. 81 del 4 giugno 2020, acquisita l'11 giugno 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/43596, con la quale il Gestore comunica di non avere osservazioni in merito al parere istruttorio relativo al procedimento ID 103/10458;

**VISTA** la nota del 13 luglio 2020, protocollo n. CIPPC/642, acquisita il 16 luglio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/55491, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame dell'AIA procedimento ID 103/9993, chiarendo che tale parere comprende anche gli esiti istruttori relativi al procedimento ID 103/10458, resi con parere protocollo n. CIPPC/414 del 6 maggio 2020;

**VISTA** la nota dell'8 ottobre 2020, acquisita il 14 ottobre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/81860, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito, PMC) relativo al riesame dell'AIA;

**VISTA** la nota dell'11 novembre 2020, protocollo n. MATTM/92548, con la quale la Direzione generale ha trasmesso al Gestore il parere istruttorio e il PMC per eventuali osservazioni;

**VISTA** la nota protocollo n. 176 dell'11 dicembre 2020, acquisita il 15 dicembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/105053, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al suddetto parere istruttorio reso il 13 luglio 2020, e al citato PMC dell'8 ottobre 2020;

**VISTA** la nota del 21 dicembre 2020, protocollo n. MATTM/107415, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione di Versalis S.p.A. sita nel Comune di Venezia;

**VISTA** la nota del 10 febbraio 2021, protocollo n. CIPPC/216, acquisita il 10 febbraio 2021 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/13861 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame dell'AIA, aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

**VISTA** la nota del 15 febbraio 2021, protocollo n. 6765, acquisita il 17 febbraio 2021 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/16352, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativa al riesame dell'AIA, aggiornata alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

**VISTA** la nota del 19 febbraio 2021, protocollo n. 29, acquisita il 22 febbraio 2021 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/18099, con la quale il Gestore ha trasmesso osservazioni al PMC reso il 15 febbraio 2021;

**VISTO** il verbale della seduta del 24 febbraio 2021, trasmesso con nota del 25 febbraio 2021, protocollo n. MATTM/19771, nel corso della quale la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente sul riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione di Versalis S.p.A. sita nel Comune di Venezia, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 10 febbraio 2021, protocollo n. CIPPC/216,

che sarà aggiornato come concordato in seduta, di cui al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 15 febbraio 2021, protocollo n. 6765, nonché alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nel parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali, protocollo n. DICA/5113 del 24 febbraio 2021, depositato agli atti della Conferenza;

**VISTA** la nota dell'11 marzo 2021, protocollo n. CIPPC/474, acquisita il 12 marzo 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/26054 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame dell'AIA, aggiornato alla luce delle determinazioni della Conferenza di servizi;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, hanno in ogni caso facoltà dopo il rilascio dell'AIA di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale internet del Ministero della transizione ecologica;

**RILEVATO** che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

**VISTA** la nota del 22 marzo 2021, protocollo interno n. MATTM.int./29439, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### ***(Autorizzazione Integrata Ambientale)***

1. La Versalis S.p.A., identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), è autorizzata all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Venezia alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota dell'11 marzo 2021, protocollo n. CIPPC/474, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 15 febbraio 2021, protocollo n. 6765, relativi al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DSA-DEC-2011-563 del 24 ottobre 2011, avviato con decreto direttoriale 22 novembre 2018, n. 430.

2. Si prescrive inoltre, come indicato dal Ministero della salute nel parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali con nota protocollo DICA/5113 del 24 febbraio 2021, e ritenuto accoglibile nell'ambito della Conferenza dei servizi, che:

A) la prescrizione n. 34 a pag. 189 del parere istruttorio (paragrafo 12 "Ulteriori prescrizioni tecniche e gestionali") sia modificata come segue: Ai fini di adempiere

a quanto previsto dalle BATC LVOC n. 18 e n. 19, il Gestore è tenuto a presentare entro il 21/11/2021 un'analisi di rischio che fornisca:

- a) una valutazione degli eventuali rischi per l'ambiente derivanti da rotture ed occorrenze riferibili a episodi di cattivo funzionamento o situazioni incidentali che possono provocare rilasci di sostanze inquinanti non connesse con gli scenari incidentali previsti nel Rapporto di Sicurezza;
- b) l'insieme delle misure di mitigazione (di prevenzione e protezione) dei rischi valutati;

B) nel paragrafo 14 "Suolo e sottosuolo" del parere istruttorio sia inserita la seguente prescrizione: il titolare dell'impianto, ubicato all'interno del SIN di Venezia – Porto Marghera, resta comunque obbligato ad osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione e di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il parere istruttorio conclusivo, come modificato dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

### **Articolo 2**

#### ***(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)***

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Come indicato nella prescrizione n. 45 (pagina 189 del parere istruttorio) il Gestore, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'AIA, ovvero, se antecedente, della fermata definitiva dell'impianto, presenta un Piano per la Dismissione e il Ripristino del sito, da attuare alla cessazione dell'attività.
5. All'atto della presentazione dei documenti di cui al comma 4 il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.
6. Sono fatti salvi gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto all'interno del SIN "Venezia - Porto Marghera" nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione; in particolare la necessità che gli interventi e le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda, siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, né siano causa di incremento della contaminazione accertata.

### **Articolo 3**

#### ***(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)***

1. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

### **Articolo 4**

#### ***(Altre prescrizioni)***

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.
4. Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.

#### **Articolo 5**

##### ***(Monitoraggio, vigilanza e controllo)***

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentire una sua maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.
5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero della transizione ecologica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero della transizione ecologica.
7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

#### **Articolo 6**

##### ***(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)***

1. La presente autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero della transizione ecologica entro la scadenza di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero della transizione ecologica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.
4. Il Gestore comunica al Ministero della transizione ecologica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

#### **Articolo 7** **(Tariffe)**

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58.

#### **Articolo 8** **(Autorizzazioni sostituite)**

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

#### **Articolo 9** **(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla società Versalis S.p.A., e notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.



6. A norma dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di un'ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5.

  
Roberto Cingolani

